

# Schema per il funzionamento del fondo per la premialità

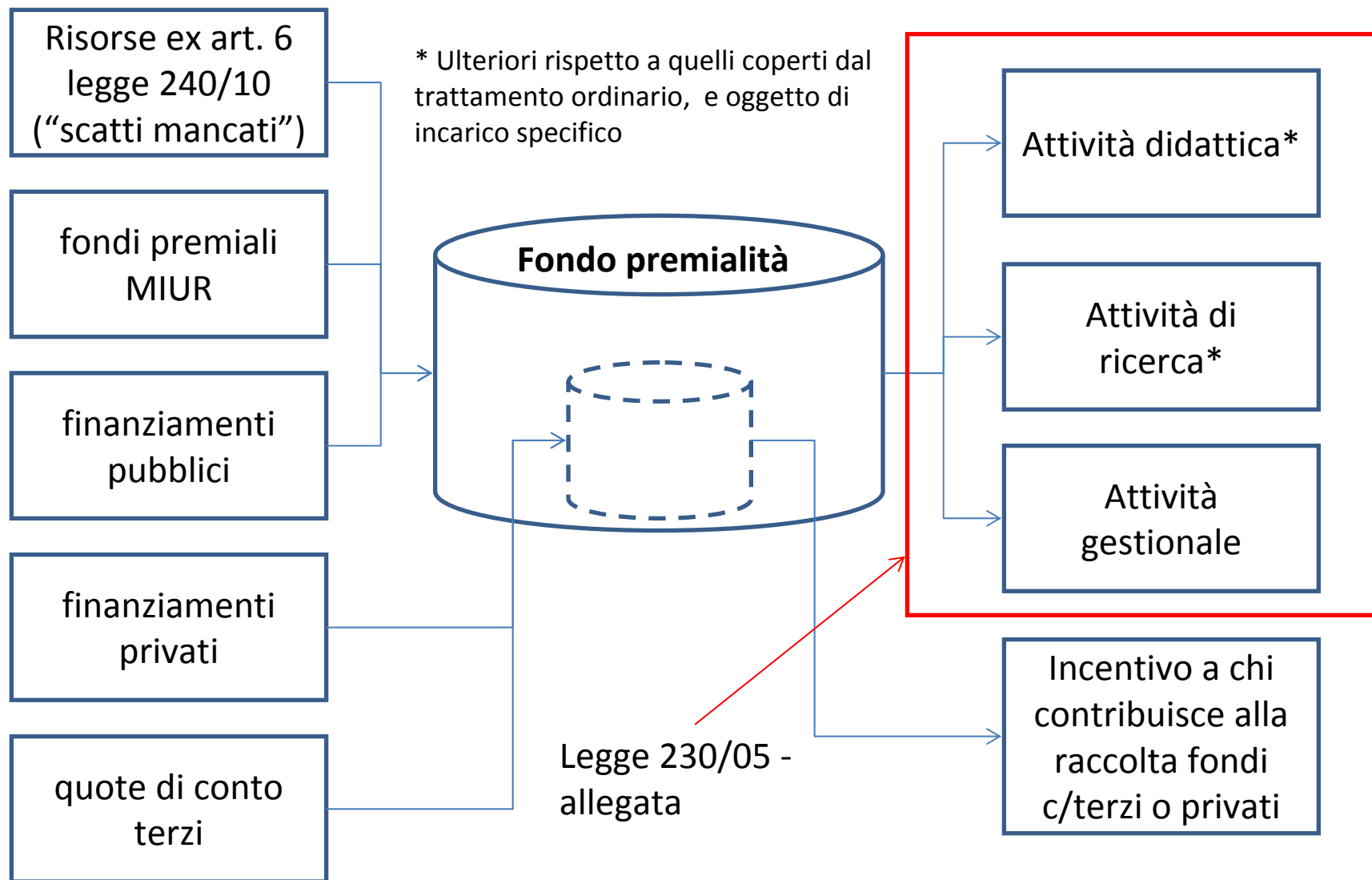
Bozza – 13/03/2012

# Il fondo per la premialità

Il documento sintetizza un possibile modello di funzionamento (lato entrata e lato uscita) del fondo per la premialità.

Un elemento importante, legato al rinvio che la 240/10 fa alla 230/05, è la tipologia di attività incentivabili; si aprono scenari interessanti per l'utilizzo ad esempio degli overhead (ad esempio per riconoscere una retribuzione aggiuntiva ad esempio ai coordinatori del progetto UE)

# Lo schema di funzionamento del fondo per la premialità (art. 9 legge 240/10 - allegato)



# I punti aperti da definire

- “quote di alimentazione” (va definito il prelievo sui fondi pubblici, privati e la relazione con il conto terzi – necessaria modifica del regolamento)
- Incarichi da incentivare e relativo incentivo
- Relazione tra incentivi retributivi e altri incentivi (es. premi alla ricerca)
- La gestione del disallineamento temporale tra svolgimento dell’incarico e accertamento delle entrate

# Una proposta di azione

1. Identificare la base (media triennale) relativa a finanziamenti pubblici, privati e conto terzi su cui fare simulazioni sull'applicazione di aliquote destinate al fondo – definizione di una possibile consistenza del fondo
2. Identificazione dei possibili ruoli incentivabili
3. Analisi degli altri regolamenti al fine di individuare punti di contatto / sovrapposizione
4. Stima sulla base di 1 , 2 e 3 della possibile quota per tipologia di incarico

# Art. 9 legge 240/10

## Art. 9.

### (Fondo per la premialita')

1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialita' di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna universita' con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo puo' essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le universita' possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

# Legge 230/05 art. 1 comma 16

16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. **Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti**, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.